

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

- 1. POLICY**
- 2. CONDOTTE**
- 3. SANZIONI**
- 4. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. Policy

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, la scuola previene e pone rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza, con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma, compresa quella telematica e digitale. La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo, oltre alle iniziative di prevenzione pianificate all'interno del Progetto "Azioni di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo", attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo; legge 71/17), prevedendo la diffusione e la conoscenza dei diritti e dei doveri nella vita reale e nel web ed eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Per le condotte poste in essere dagli studenti qualificabili come atti di "Cyberbullismo" si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'istituto e dalla specifica appendice, oltre che la legge penale. Il regolamento per la prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al Cyberbullismo individua condotte che, pur non costituendo reato, ledono la dignità umana con modalità digitali e telematiche per cui sono previste delle sanzioni disciplinari.

La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione seria sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà anche invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa. Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori e/o il Prefetto, nei casi previsti dalla normativa vigente; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.

Con il termine bullismo si intende una pressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole".

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
 - Azioni continuative e persistenti nel tempo;
 - Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
 - Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

- Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale.

Con il termine Cyberbullismo (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Secondo la Legge n. 71/2017 “...per Cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali ... realizzata per via telematica, nonché la diffusione online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art.1 c.2).

Le caratteristiche distintive del Cyberbullismo sono:

- a. l'**anonimato** reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- b. l'**assenza di relazione** e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel cyberbullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- c. la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento ;
- d. l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti” anche da parte del pubblico;
- e. il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- f. l'**assenza di limiti spazio-temporali** (motivo per cui l'elemento della “persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

- **Denigration:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonation:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusion:** estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

L'Istituto, per contrastare il fenomeno del bullismo e Cyberbullismo adotta le seguenti misure

a) la prevenzione

b) l'intervento dei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni

Il modo migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata attraverso un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto. Il recupero dei bulli e dei cyberbulli può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

A. La prevenzione

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti, visto che uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia di intenti tra le famiglie e tutto il personale della scuola.

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, il Dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo.

L'Istituzione scolastica mette in atto le indicazioni della L. n. 71/17 stabilendo :

A . 1 I compiti di ogni componente coinvolta

A. 2 Le misure preventive, sia come interventi educativi ed informativi , sia di organizzazione ed uso degli strumenti informatici

A. 1 COMPITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo
- Dirige il Team Antibullismo, coordina le attività che andranno a favorire la tutela dei propri studenti aggiornando il PTOF, il Regolamento d'Istituto ed il patto educativo di corresponsabilità con specifici riferimenti a bullismo, Cyberbullismo e relative sanzioni
- Collabora con il referente ed il team Antibullismo al fine di garantire una scuola accogliente e sicura e programmi educativi di recupero specifici per il Cyberbullismo
- Relazione al consiglio di classe sull'esito dell'attività educativa irrogata congiuntamente alla sanzione disciplinare per atti di Cyberbullismo
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo
- Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e Cyberbullismo nel territorio in rete con enti , associazioni, istituzioni locali ed altre scuole , coinvolgendo alunni , docenti , genitori ed esperti.
- Pubblica sul sito della scuola i nominativi del referente per il bullismo e Cyberbullismo, il regolamento sul contrasto e la prevenzione al bullismo e Cyberbullismo e le iniziative di educazione alla cittadinanza digitale
- Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e Cyberbullismo (salvo che il fatto non costituisca reato) ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo ed attua le misure necessarie con concerto con gli organi collegiali

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Approva il Regolamento che prevede azioni sanzionatorie e riparatorie in caso di bullismo e Cyberbullismo
- Vigila sulla previsione di un fondo nel programma annuale per la progettazione e programmazione di azioni volte alla prevenzione del bullismo e Cyberbullismo

IL COLLEGIO DOCENTI:

- L'Istituto prevede, all'interno del PTOF e del patto di corresponsabilità, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo , rivolti agli alunni, alle famiglie ed al personale scolastico. l'istituto predispone il curriculum scolastico progettando attività educative di prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo facendo riferimento a quanto

stabilito dalla L. 92/19 “Introduzione dell’insegnamento di educazione civica” all’art. 3 ed art. 5 con specifico riferimento alla progettazione di contenuti di cittadinanza digitale nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica.

☐ L’Istituto attinge alle reti presenti sul territorio (Amministrazione comunale, Associazioni, Cooperative Sociali, Forze dell’Ordine, ASL, Psicologo della scuola) al fine di prevenire e contrastare il fenomeno di bullismo e Cyberbullismo.

IL REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

☐ Conosce, diffonde e aggiorna le buone pratiche relative al fenomeno di bullismo, Cyberbullismo, sicurezza in rete, delineate all’interno del PTOF dell’Istituto.

☐ Coordina il team Antibullismo

☐ Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e Cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio (servizi sociali e sanitari, aziende private ...)

☐ Organizza, coordina e supervisiona le attività educative irrogate congiuntamente alla sanzione disciplinare

☐ Promuove e realizza progetti specifici anche con il territorio, cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”;

☐ E’ il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentono vittima del fenomeno

☐ Supporta studenti, docenti e genitori anche avvalendosi di professionalità specifiche.

☐ Coordina il team per aggiornare il documento di E- Policy d’istituto e collabora nella programmazione dell’educazione digitale, nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica.

TEAM ANTIBULLISMO

E’ un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato, anche con l’ausilio di professionisti quali uno psicologo scolastico o di uno psicologo dei servizi della salute o un pedagogo, che possa essere integrati di volta in volta dalle professionalità necessarie.

Il gruppo è composta da almeno 5 persone compreso il Dirigente Scolastico ed il referente per il Cyberbullismo. Il gruppo di lavoro organizza attività di prevenzione e monitora i fenomeni di bullismo e Cyberbullismo. Almeno due docenti componenti del team sono formati con i moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA.

CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- Crea un clima-classe positivo, collaborativo, sicuro e dialogante e favorisce non solo lo sviluppo cognitivo, ma anche quello socio-affettivo degli allievi.
- Elabora con la classe regole condivise contro le prepotenze.
- Fa vigilanza attiva e osservazione diretta della qualità delle relazioni fra pari negli spazi scolastici per individuare segnali e fattori di rischio.
- Pone attenzione alle paure e alle fragilità individuali.
- Pone attenzione al protagonismo nelle sue forme, perché diventi un vantaggio per il gruppo e non fattore di tensione o di conflitto.
- Interviene precocemente ed intraprende azioni ad hoc di consapevolezza e sensibilizzazione sui temi di bullismo e Cyberbullismo proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
- Dà rinforzi positivi rispetto al buon comportamento degli allievi.
- Esercita fermezza e coerenza nel condannare ogni atto di prepotenza ed intolleranza.

IL SINGOLO DOCENTE

- Promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi
- Valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione
- Presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti , è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il bullismo e Cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe

IL PERSONALE NON DOCENTE

- Il personale ATA dell'Istituto, che è stato opportunamente formato, può avere uno sguardo privilegiato sulle dinamiche fra gli studenti ed è importante che segnali ai docenti situazioni anomale, studenti isolati nei momenti di ricreazione o altri particolarmente turbolenti. Può assistere ad episodi di (presunto) bullismo mentre svolge il delicato ruolo di sorveglianza, avvisa il Dirigente Scolastico perché si attivino verifiche.

LE FAMIGLIE ED I GENITORI

- ❑ Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del Cyberbullismo anche con attività di peer education;
- ❑ Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ❑ Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento /Patto di corresponsabilità, che sottoscrivono
- ❑ Conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, Cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI STUDENTI

- ❑ Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti in peer education;
- ❑ Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- ❑ Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- ❑ Durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

A. 2 LE MISURE PREVENTIVE

Gli interventi di tipo educativo preventivo includono:

- L'attuazione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni , creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete
- La diffusione e la condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso
- I progetti che mirano all'inclusione della diversità ed al rispetto con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari
- La formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e l'organizzazione e le regole di utilizzo delle aule di informatica e delle tecnologie per la DDI

B. L'INTERVENTO

L'Istituto intende organizzare un sistema di segnalazione e la promozione e attivazione di uno sportello psicologico gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali.

Nominare il team antibullismo che ha il compito di coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti); intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/Cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo. (Come da linee guida 2021)

In caso di segnalazione di un fatto rilevante in termini di bullismo e Cyberbullismo, il D.S. procederà come da apposite prescrizioni normative; a tal riguardo, ferma la tempestività nell'informazione ai genitori, si possono esemplificare diverse ipotesi:

- il fatto non costituisce reato o si ipotizza un reato a querela di parte: il D.S. informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo

- il D.S. ha notizia di reato, sporge subito denuncia per iscritto ad una forza di polizia, anche la polizia postale o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art 331 cpp).

Si evidenzia che sia la detenzione che la divulgazione di qualsiasi immagine di tipo sessuale o di esposizione di nudità (prodotto anche attraverso la pratica del "sexting") è considerato dalla legislazione vigente materiale pedopornografico. È pertanto necessario comunicarlo immediatamente al D.S. perché trasmetta la notizia tempestivamente, con relazione circostanziata, alla polizia postale o ad altra forza di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.)

Quando un docente o un componente del personale A.T.A. viene a conoscenza di un comportamento ipotizzabile verosimilmente e ragionevolmente come reato, vi è l'obbligo di comunicarlo con la massima urgenza al D.S. perché adotti le misure necessarie; in particolare, il D.S.:

- a) informa immediatamente e coinvolge i genitori (ad eccezione che per casi di maltrattamento, lesioni, violenze, per cui è obbligo sporgere denuncia ad una forza di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.);

- b) nel caso di mancata collaborazione della famiglia, o della sua inadeguatezza rispetto al caso, segnala il caso ai Servizi Sociali del Comune;

- c) organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica di concerto con il Referente per il Cyberbullismo;

- d) attiva il procedimento disciplinare.

Ricevuta la segnalazione il D.S. alla presenza di un docente o del Referente o di un professionista o di un componente del Team Antibullismo procede a:

- ascoltare i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni; ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti soprattutto nel caso di minori;

- ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso;
- accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati;
- redigere verbali analitici degli incontri e delle attività svolte ,
- sporgere denuncia ad una forza di polizia, anche la polizia postale o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.) nel caso in cui emergano notizie di reato.

La sanzione deve essere irrogata dall'organo competente in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.

Per tutte le situazioni sopra descritte e nella fase che precede l'iter vero e proprio per la irrogazione della sanzione, si raccomanda la massima riservatezza e di valutare, ponderando con equilibrio e senza superficialità, l'attendibilità delle informazioni per poter procedere nel modo più utile per gli alunni, per il sistema giudiziario e per la comunità.

2. CONDOTTE

Il Cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali. Sono considerati atti di Cyberbullismo sanzionabili disciplinarmente ai fini del presente regolamento, salvo che non costituiscano reato, le seguenti condotte che vengono descritte in via esemplificativa :

1. Condotte che violano la dignità ed il rispetto della persona umana attraverso modalità digitali con l'uso di pc, cellulari, tablet sia in forma statica che dinamica sia con la conservazione sul proprio dispositivo per poterlo mostrare che con la diffusione on line in spazi digitali aperti o chiusi

- A) offese via web; litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare – c.d. flaming;
- B) molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi – c.d. harassment
- C) invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità – c.d. cyberstalking;
- D) pubblicazione all'interno di comunità virtual newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori – c.d. denigrazione
- E) registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico – c.d. outing estorto
- F) Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale – c.d. sexting

2. Condotte che inducano all'allontanamento, esclusione, isolamento dal gruppo dei pari, diffusione di offese e calunnie e qualsiasi altra modalità intesa come atteggiamento aggressivo, persecutorio, reiterato attuato attraverso modalità digitali, anche all'interno di piattaforme usate per la ddi

A) insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima – c.d. impersonificazione;

B) estromissione intenzionale dall'attività on line – c.d. esclusione;

C) diffusione attraverso un account personale di offese ed ingiurie, con qualsivoglia forma scritta, orale usando immagini, volte a screditare la vittima

3. Le condotte integranti reati, non depenalizzati, che violino la dignità ed il rispetto della persona o comportino pericolo per l'incolumità personale o del gruppo attuate attraverso modalità digitali riferibili all'autore o riconducibili ad esso sono sanzionati disciplinarmente in forza dell'art. 17 del Regolamento d'Istituto. A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito la tabella dei comportamenti di bullismo e Cyberbullismo possano integrare fattispecie di reato :

Bullismo		Cyber-bullismo	
Art. 595:	Diffamazione*	art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 612:	Minaccia	art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone	art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 610:	Violenza privata	art. 494:	Sostituzione di persona
art. 581	Percosse*	art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 582:	Lesioni personali	art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590:	Lesioni personali colpose	art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 624:	Furto	art. 629:	Estorsione
art. 629:	Estorsione	art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 414:	Istigazione a delinquere	art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635:	Danneggiamento alle cose		

(*) procedibile esclusivamente a querela di parte

3. SANZIONI DISCIPLINARI

La scuola riconosce la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, ispirandosi al principio di gradualità della sanzione, considerata la loro temporaneità e la funzione educativa-preventiva.

Le sanzioni possono essere inflitte per episodi di Cyberbullismo commessi fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero dal Dirigente scolastico, informato dal docente, che ha avuto diretta

conoscenza dell'episodio di Cyberbullismo in quanto avente ripercussione nell'ambiente scolastico sia durante le attività didattiche che extradidattiche.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Allontanamento dall'Istituto da 4 a 8 giorni con eventuale obbligo di frequenza

Le sanzioni previste per gli atti di Cyberbullismo sono la sospensione da 4 a 8 giorni (con o senza obbligo di frequenza) stante le modalità digitali con cui sono perpetrate e stabilite in modo proporzionale alla gravità della condotta.

Allontanamento dall'Istituto da nove fino a quindici giorni con eventuale obbligo di frequenza

L' art. 14, comma 4.3 del Regolamento d'Istituto prevede la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto da nove fino a quindici giorni nel caso in cui gli studenti effettuino riprese filmate, foto e/o registrazioni vocali di momenti della vita scolastica non autorizzati o riguardanti eventuali situazioni riconducibili ad atti di bullismo e la loro messa in rete e pongano in essere atteggiamenti aggressivi attuati anche attraverso forme di interazione digitale e/o uso improprio del cellulare (riprese video, audio...).

In caso di pubblicazione di materiale fotografico e video denigratori e lesivi della dignità umana con o senza commenti nei confronti della o delle vittime (che siano o non siano studenti dell'Istituto) all'interno di comunità virtuali aperti a terzi e/o a studenti dell'istituto, la sanzione disciplinare da irrogarsi è l'allontanamento dall'Istituto da 9 fino a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza), stante le modalità digitali con cui sono state attuati, in base alla gravità della condotta

Il reiterarsi di tali condotte, anche se non rivolte sempre nei confronti della stessa vittima, ove non integrino un reato, costituiscono atti di Cyberbullismo sanzionati con l'allontanamento dall'Istituto da 9 fino a quindici giorni.

Allontanamento dall'Istituto oltre i quindici giorni

Il caso di un reato contro l'integrità, la dignità ed il rispetto della persona già disciplinato dal Regolamento d'istituto dall'art .17 ¹ per cui si rinvia alle sanzioni stabilite in tale articolo per

¹ **Art. 17 Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni**

1. La sanzione di cui all'art. 14, *comma "4.4) allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni"* viene irrogata nei casi accertati di:

- atti di violenza privata, minaccia, percosse, calunnia, reati di natura sessuale nei confronti di altri studenti e comportamenti che integrino gli estremi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- comportamenti dolosi o colposi che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone quando il fatto commesso sia di gravità tale da giustificare una deroga a quanto previsto dall'art. 4, 7° comma, del DPR 249/1998 e s.m.i..

2. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9 bis, dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249*, il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico di cui all'art. 14 comma 4.5) se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

sanzionare gli atti di Cyberbullismo che integrino il reato di violenza privata, minaccia, percosse, calunnia, art. 414 cp (istigazione a delinquere), art. 494 cp (sostituzione di persona), art. 580 cp (istigazione o aiuto al suicidio), art. 595 (diffamazione aggravata), art. 600 (pornografia minorile), art. 612 bis cp (atti persecutori), art. 615 bis cp (interferenze illecite nella vita privata), art. 615 ter cp (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 616 cp (violazione o sottrazione o soppressione di corrispondenza), art. 629 cp (estorsione), reati di natura sessuale nei confronti di altri studenti attuati attraverso modalità digitali, in comunità virtuali, in social network o in piattaforme usate per la DDI da studenti dell'Istituto.

Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione

Stante la gravità delle condotte di Cyberbullismo, la necessità di prevenirne la commissione di reati, la capacità di tali condotte di provocare nella vittima una grave lesione della sua dignità in termini non solo di autodeterminazione, ma anche di reputazione e/o uno stato di pericolo, si irroga congiuntamente all'allontanamento dall'Istituto l'esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, senza possibilità di convertire tale misura con una misura alternativa.

Attività educativa congiunta alla sanzione disciplinare

In caso di accertamento di episodi di Cyberbullismo compiuti da studenti e/o nei confronti di studenti dell'Istituzione, si attuerà la procedura per l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista nel Regolamento d'istituto, sarà irrogata la sanzione disciplinata nel presente regolamento congiuntamente ad un'attività educativa tra quelle di seguito indicate per la durata massima di 30 giorni in deroga a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, stante la specificità e la gravità degli atti di cyberbullismo da determinarsi in accordo tra il Dirigente scolastico e la famiglia :

- a) Attività pratiche di supporto al referente per il Cyberbullismo per la preparazione di attività programmate dall'Istituzione scolastica per la prevenzione del Cyberbullismo;
- b) Attività manuali necessarie all'organizzazione di eventi, prodotti e materiali necessari alle attività educative di prevenzione del Cyberbullismo, sotto la direzione del referente per il Cyberbullismo che possono individuarsi a titolo esemplificativo tra le seguenti :
 - raccolta di materiale informativo, divulgativo e giornalistico sulle iniziative per la prevenzione del Cyberbullismo
 - preparazione di spazi fisici e digitali per lo svolgimento di eventi divulgativi sul tema del Cyberbullismo organizzati dall'Istituzione scolastica

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

4. Il Consiglio di Istituto deve evitare che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

5. Nei casi più gravi rispetto a quelli indicati al precedente comma 3) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre la sanzione della esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi di cui all'art. 14 comma 4.6).

- c) Attività esecutive da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola, sotto la direzione del Referente per il Cyberbullismo
- d) Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile, anche di pulizia; riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola ; collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli studenti diversamente abili; predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli studenti.
- e) Partecipazione a percorsi educativi di recupero personalizzati attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili da svolgere principalmente presso organizzazioni di Volontariato del territorio scelte congiuntamente con la famiglia

ORGANI COMPETENTI

Posto che le sanzioni dell'ammonizione verbale o scritta sono adottate dal singolo docente, dal coordinatore del Consiglio di Classe o dal Dirigente scolastico in relazione a fatti prodromici ad episodi di Cyberbullismo che rientrano in condotte già previste e sanzionate dal Regolamento d'istituto, le sanzioni specifiche per gli atti di Cyberbullismo previste nel presente regolamento sono irrogate dal Consiglio di Classe poichè prevedono l'allontanamento dello studente con o senza frequenza da un minimo di 4 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, mentre la sanzione oltre i quindici giorni dal Consiglio D'Istituto.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dal Presidente o dalla Commissione d'esame.

In caso di gravi inadempienze e di estrema urgenza il Dirigente Scolastico può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, rinviando l'irrogazione della sanzione all'espletamento di tutte le formalità previste dalla procedura ed investendo, in tal caso, il Consiglio di Classe.

4. PROCEDURA

La procedura per l'irrogazione di sanzioni è disciplinata dalla Legge, dallo Statuto dello studente e delle studentesse e dal Regolamento d'istituto.

Gli atti di Cyberbullismo costituenti illeciti disciplinari per le quali è previsto l'allontanamento dalla scuola sono contestate dal Dirigente scolastico con comunicazione scritta allo studente entro il decimo giorno dal verificarsi della mancanza. Nella comunicazione sarà indicato il termine ultimo, non superiore a trenta giorni dall'avvio, per la conclusione del procedimento. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà alla convocazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione. La riunione dovrà tenersi entro i 10 dieci giorni successivi all'avvio del procedimento.

I genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o ogni altra forma di comunicazione che compri l'avvenuto ricevimento o la ricevibilità. In esse si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni, nella forma scritta come previsto per la sanzione della sospensione fino a 15 giorni .

Entro tre giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'organo collegiale lo studente e/o i genitori potranno far pervenire al Dirigente Scolastico una memoria scritta. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione e non faranno pervenire la memoria, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

In caso di gravissime inadempienze e di estrema necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, rinviando l'irrogazione della sanzione all'espletamento di tutte le formalità previste dalla procedura ed investendo, in tal caso, gli organi competenti che saranno, a tal fine, convocati immediatamente in via straordinaria.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni è irrogata dal Consiglio di Classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni è irrogata dal Consiglio d'Istituto.

Lo studente ed i genitori hanno il diritto di intervenire alla riunione dell'organo per essere ascoltato e di produrre eventuali testimonianze a chiarimento dei fatti, infatti come previsto dal Regolamento d'istituto all'art. 18 comma 8, prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare lo studente potrà esporre le proprie ragioni mediante la presentazione di una memoria scritta (come previsto dal Regolamento d'istituto all'art. 18 comma 8. In alternativa alla memoria scritta, su richiesta dello studente o, se minorenni, dei genitori o di chi ne fa le veci, è consentita l'audizione nel corso della riunione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto appositamente convocata

Sarà cura del Dirigente Scolastico dare comunicazione scritta ai genitori dell'eventuale sanzione dell'allontanamento dello studente dall'Istituto, nella quale dovranno essere specificate:

a) la motivazione;

b) l'organo al quale è possibile ricorrere;

c) il termine per la presentazione del ricorso di cui all'art. 19 comma 7 del Regolamento d'Istituto. Contestualmente alla sanzione, l'organo disciplinare competente irroga la misura educativa individuata con il consenso dei genitori e/o dell'esercente la potestà parentale, sentito il Sindaco nel caso in cui lo studente sia collocato presso i genitori, ma affidato ai servizi sociali.

Il Consiglio di classe riceverà dal Dirigente Scolastico comunicazione in merito all'esito dell'attività alternativa svolta e della condotta tenuta durante lo svolgimento di tale attività anche e per gli effetti di cui all'art. 22 del Regolamento d'Istituto.

ORGANO DI GARANZIA

Si rinvia all'art. 19 del Regolamento d'Istituto.

FONTI NORMATIVE :

Legge n. 107 del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 7, 57, 58.

Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”.

“Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo” (aggiornamento ottobre 2017; l’ articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l’aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con cadenza biennale).

"Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" (aggiornamento 2021).

Si allega il seguente modello :

- 1) segnalazione di eventi e situazioni di rischio a Forze di Polizia/ Polizia Postale o Autorità Giudiziaria

<p>ISTITUTO SCOLASTICO segnalante: _____</p> <p>indirizzo: _____</p> <p>recapito telefonico: _____</p> <p>Dirigente Scolastico: _____</p> <p>Referente: _____</p> <p>Descrizione del fatto o situazione di rischio (modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)</p> <p>_____</p> <p>PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio (con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)</p> <p>_____</p> <p>ALLEGATI (relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)</p> <p>_____</p> <p>LUOGO DATA</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Il Dirigente Scolastico</p>
